

Provincia di Biella

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.545 del 10.10.2022

Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Potabile, derivata mediante 3 sorgenti in Comune di Valdilana, assentita al "Consorzio Frazionale Acqua Potabile di Roveglio" con D.D. n° 1.545 del 10.10.2022. PRAT. TRIVERO57.

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario il "Consorzio Frazionale Acqua Potabile di Roveglio", con sede legale in Frazione Roveglio - 13835 Valdilana (BI) – (C.F. 92005070021), come specificato in premessa;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001, il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, sottoscritto il 22 giugno 2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire pertanto la concessione d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale: TRIVERO57 e avente C.U.R.: BI10705;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - 4.1. nelle premesse: il prelievo interessa il corpo idrico GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord" e, ai sensi della Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità ambientale è il Torrente Ponzone (Codice: 01SS1N391PI);
 - 4.2. all'art. 1: il prelievo concesso è pari ad una portata massima di l/s 1 e media di l/s 0,228 - corrispondenti ad un volume massimo annuo di 7.200 metri cubi d'acqua pubblica, derivata tramite 3 sorgenti in Comune di Valdilana;
 - 4.3. all'art. 2: l'uso "Potabile";
 - 4.4. all'art. 9: le norme di salvaguardia delle sorgenti;
 - 4.5. all'art.12: la durata della concessione, che è di ulteriori 30 anni, a partire dalla data del presente Atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.249 di Rep. del 22 maggio 2022

ART. 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Valdilana, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della concessione è tenuto ad applicare a propria cura e spese, in prossimità delle opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe con il codice identificativo delle opere.

Il titolare delle opere di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e

spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della concessione.

Il titolare è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato